

ARTICOLO 1

La già costituita “**AIPi – Associazione Italiana Progettisti di Interni – interior designers**” riunisce coloro che svolgono l’attività professionale nella progettazione degli interni.

La sede Nazionale dell’Associazione è in Milano. L’Associazione non persegue scopo di lucro. L’Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali ed industriali. L’Associazione dispone delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 2

Lo scopo dell’Associazione è la tutela del cliente/utente attraverso lo sviluppo, la qualificazione e l’aggiornamento della professione.

ARTICOLO 3

L’Associazione raggiunge questo scopo mediante specifiche iniziative rivolte a:

- a) valorizzare la professione;
- b) regolamentare le condizioni generali per l’esercizio della professione da parte degli iscritti;
- c) indicare i compensi professionali;
- d) indicare i requisiti di accesso;
- e) verificare il mantenimento dei requisiti in itinere;

nonché quant’altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali ed ammesso dal Regolamento Attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 4

L'Associazione è costituita da:

- a) soci onorari, senza diritto di voto;
- b) soci professionisti, con diritto di voto;
- c) soci aderenti, senza diritto di voto;
- d) soci sostenitori, senza diritto di voto.

ARTICOLO 5

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel campo dell'Architettura d'interni e che condividano gli scopi dell'Associazione.

Sono proposti dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Probiviri o da 1/10 (un decimo) dei soci professionisti all'Assemblea ed eletti dalla stessa per acclamazione.

ARTICOLO 6

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci professionisti, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgano la loro attività di progettista nel settore specifico dell'architettura d'interni e che abbiano presentato documentazione d'idoneità come disposto dell'art. 10 e dal Regolamento Attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 7

Sono ammessi, dietro loro richiesta, con la qualifica di soci aderenti, persone o altre figure giuridiche interessate alle tematiche dell'architettura d'interni per motivi di studio, per interessi culturali e altro. Potranno partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

ARTICOLO 8

Sono ammessi con la qualifica di soci sostenitori, persone o altre figure giuridiche che collaborino con l'Associazione contribuendo a sostenerne l'azione e la promozione.

Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e proposti all'Assemblea per la ratifica della nomina.

ARTICOLO 9

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio professionista prevede l'accettazione dello Statuto associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il pagamento della quota d'iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento Attuativo dello Statuto e delle condizioni generali dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Il Regolamento Attuativo dello Statuto è redatto dal Consiglio di Amministrazione con l'ausilio di esperti e consulenti di volta in volta invitati dal Presidente.

Il Regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea costituita dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei

Probiviri e dei Delegati Territoriali e dalla Commissione Soci, in seduta unica

ARTICOLO 11

Il socio che intenda dimettersi deve inviare lettera raccomandata al Presidente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, previo pagamento delle quote associative maturate.

Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 12

I soci possono essere radiati dall'Associazione per morosità, per motivata indegnità o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e proposti dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Probiviri che delibererà al riguardo con provvedimento "ex bono et aequo" inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie.

ARTICOLO 13

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

- d) i Delegati Territoriali;
- e) la Commissione Soci;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) i Revisori dei Conti

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 14

Le cariche statutarie sono aperte ai soli soci professionisti .

ARTICOLO 15

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione scritta del Presidente. Fra la convocazione dell'Assemblea ed il giorno della riunione devono intercorrere non meno di 30 giorni.

Durante tale periodo, almeno cinque giorni prima della riunione, i soci professionisti possono far pervenire per iscritto al Presidente, gli eventuali ulteriori argomenti che desiderano siano

posti all'ordine del giorno; il Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto ad iscrivere nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea Generale può riunirsi su richiesta del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori dei Conti, di 1/4 (un quarto) dei soci con diritto di voto oppure dalla maggioranza dei rappresentanti regionali.

In prima convocazione, l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando è presente , o rappresentato per delega, almeno

1/6 (un sesto) dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente, o rappresentato, almeno 1/2 (un mezzo) dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dieci ore e più di sette giorni.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

In Assemblea hanno diritto di voto i soci professionisti in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ogni socio ha diritto ad un voto personale.

In caso di impedimento, il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto. Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di tre soci.

Ogni Delegato Territoriale non può rappresentare per delega più della metà dei soci della propria regione compreso il proprio voto.

ARTICOLO 16

L'Assemblea Generale Ordinaria elegge il Consiglio di Amministrazione, la Commissione Soci, il Collegio dei probiviri ed i Revisori dei Conti.

Inoltre delibera su:

- a) il rendiconto della gestione sociale;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la relazione annuale del Presidente;
- d) la relazione finanziaria del Tesoriere;
- e) la determinazione della quota di iscrizione e della quota associativa annua;
- f) tutte le questioni che riguardano la professione, l'attività dell'Associazione e gli argomenti all'ordine del giorno;
- g) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come: l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario, ecc.;
- h) la nomina dei soci onorari e sostenitori

ARTICOLO 17

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con la presenza di un Notaio.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione dirige l'Associazione ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci professionisti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno: il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Tesoriere.

L'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione stesso.

ARTICOLO 19

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- 1) nominare l'Amministratore Delegato;
- 2) convocare, nella persona del Presidente, l'Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno;
- 3) informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
- 4) redigere i rendiconti annuali e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell'interesse dell'Associazione e provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- 6) promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- 7) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione dell'Amministratore Delegato oppure quando almeno quattro dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi membri, tra cui il Presidente oppure, in caso di suo impedimento, un

Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile.

Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Amministratore Delegato ha diritto di voto solo nel caso in cui è anche Consigliere del Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione partecipano, in veste di uditori e senza diritto di voto, i Delegati Territoriali, onde poter essere consultati prima di ogni decisione.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate in un apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione può consultare, per affari importanti ed urgenti, altri membri dell'Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti.

Le commissioni operative presentano una relazione al Consiglio di Amministrazione dopo ogni anno, se sono permanenti, o a fine

mandato, se sono temporanee.

ARTICOLO 21

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale.

Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione e sottoscrive con la sua firma per essa.

Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento è sostituito da un Vice Presidente.

ARTICOLO 22

L'Amministratore Delegato cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'AIPi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti AIPi.

Provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il rendiconto ed il preventivo finanziario dell'esercizio sociale. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Il Tesoriere ed il Presidente in carica hanno mandato per la gestione ordinaria dell'Associazione e dispongono entrambi dei rapporti

con gli Istituti Finanziari.

Per la gestione straordinaria serve la delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 24

Oltre alla sede Nazionale, l'AIPi si articola in Delegazioni Territoriali, rappresentative della Regione o delle Regioni Confinanti (fino ad un massimo di tre), con la finalità di sviluppare ed intrattenere rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni ed ogni altra realtà locale che intenda riconoscersi nell'AIPi, associandovisi, oppure con essa promuovere relazioni sinergiche.

Le modalità di costituzione delle Delegazioni Territoriali e la loro struttura Associativa hanno di base il regolamento.

Ogni Delegazione Territoriale è presieduta da un Delegato, la cui carica sociale ha durata di anni tre ed è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO 25

La Delegazione Territoriale viene costituita sulla base del “Regolamento Territoriale” nel rispetto del presente Statuto, delle direttive e delibere del Consiglio di Amministrazione della Sede Nazionale.

ARTICOLO 26

La Commissione Soci è eletta dall'Assemblea fra i soci professionisti ed è composta da cinque membri effettivi più due supplenti. Il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti presiede la Commissione.

Essa rimane in carica tre anni, è rieleggibile ed ha il compito di **GESTIRE E ESAMINARE LE PRATICHE DI DOMANDA DI AMMISSIONE / ISCRIZIONE DI NUOVI SOCI**. E' regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

Essa delibera insindacabilmente e con giudizio inappellabile sull'ammissibilità o meno del candidato, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sentito il parere del Delegato Territoriale competente.

La Commissione propone al Collegio dei Probiviri i nominativi dei soci contro i quali disporre sanzioni disciplinari.

I membri della Commissione Soci non possono ricoprire altre cariche statutarie.

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto e con almeno 10 (dieci) anni di iscrizione AIPi. E' composto da tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali.

Esso interviene altresì nelle controversie tra i soci che abbiano stretto riferimento all'attività professionale. Le sue decisioni sono obbligatorie per le parti.

Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 12.

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri tra i soci con diritto di voto, eletti dell'Assemblea. La loro carica ha la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

ARTICOLO 29

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e dalle entrate straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci.

Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi.

I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi.

Il patrimonio è amministrato dall'Amministratore Delegato, il quale ne risponde, insieme ai Revisori dei Conti, di fronte all'Assemblea

Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio di Amministrazione e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea Generale e sono esercitate dai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione o dai Liquidatori dell'Associazione.

ARTICOLO 30

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi.

Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei Liquidatori;

in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

L'attivo residuo dalla liquidazione sarà devoluto ed assegnato per scopi assistenziali o ad istituzioni culturali.

Esso quindi non potrà essere ripartito tra i soci; eventuali passività saranno invece ripartite, pro quota, fra tutti i soci professionisti.

ARTICOLO 31

Per tutto quanto qui non stabilito, valgono le norme del Codice Civile riguardanti le Associazioni.

Originale depositato e Firmato

Presidente SEBASTIANO RANERI

Notaio in Milano Dott. GIOVANNI PICONE NOTAIO (L.S.)

Note:

Anno 2008 Modifica statuto e denominazione sociale
07/03/08 Verbale di Assemblea Straordinaria n.57416/21120

Rep.12/03/08 Registrazione a Milano, Atti Pubblici, n.4234 - Notaio
Giovanni Picone